

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2601 del 08/06/2020
Oggetto	Pratica nr. 29034 del 2019 - Attivita' nr. 8 : ATTO DI CONCESSIONE - DEMANIO IDRICO ACQUE, R.R. N.41/2001 ARTT. 5, 6 E 36 - GHERRI VIVIANA GHERRI VIRNA- DOMANDA 07.10.2019 DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PUBBLICA, PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, DALLE FALDE SOTTERRANEE IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), LOC. BANNONE. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE. PROC PR19A0045. SINADOC 29034.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2681 del 08/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018, con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO della domanda PG/2019/153566 del 07.10.2019 con cui le signore Gherri Viviana, c.f. GHRVFN70L50G337E e Gherri Virna, c.f. GHRVRN69A66G337V, hanno richiesto la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante pozzo esistente concessionato con atto n. 13019 del 17/10/2013 con concessione scaduta il 31.12. 2015 e pagamento dei canoni a tutto il 2019(ex PRPPA2209), ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PR19A0045;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri di rito ed è stata disposta la pubblicazione della domanda tramite avviso sul BURERT n. 347/2019.

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva; che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva, risultando conseguentemente compatibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare allegato;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2020;
- hanno versato la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PR19A0045;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alle signore Gherri Viviana, c.f. GHRVVN70L50G337E e Gherri Virna, c.f. GHRVRN69A66G337V, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0045, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 80;
- ubicazione del prelievo: Comune di Traversetolo, Località Bannone, Dati catastali: foglio 18, mappale 857, su terreno di proprietà delle concessionarie; coordinate UTM RER x: 609.021 Y: 4.945.292;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;

- portata massima di esercizio pari a l/s 2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 11276;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2024;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalle concessionarie;
 4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 46,15 euro è stato pagato;
 5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
 11. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata o raccomandata AR..

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dott. Paolo Maroli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alle signore Gherri Viviana, c.f. GHRVVN70L50G337E e Gherri Virna, c.f. GHRVRN69A66G337V (codice pratica PR19A0045).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 80, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 150, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 3.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Traversetolo, Località Bannone, Dati catastali: foglio 18, mappale 857, su terreno di proprietà delle concessionarie; coordinate UTM RER x: 609.021 Y: 4.945.292

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irrigazione agricola di un podere di circa 27.000 mq (2,7 Ha) su cui insistono coltivazioni a frutteto ed orticole a ciclo lungo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 11276.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Codice: **0650ER-DET1-CMSG** Nome: **Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali.**

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bonifico bancario, sul conto corrente Banco Posta coordinate bancarie: **IBAN: IT94H0760102400001018766103, oppure** bollettino di conto corrente postale n. **1018766103** intestato a: **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – DEMANIO IDRICO EMILIA OVEST**, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta

automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno; per l'anno 2020 il canone è determinato in euro 46,15.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 31.12.2024.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

In considerazione al risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla succitata DGR (**Repulsione**), occorre definire monitoraggi specifici relativi in particolare al **trend piezometrico** (nel caso specifico in diminuzione) per avere un quadro maggiormente esaustivo della situazione locale. In tale contesto, infatti, la soggiacenza nella zona di interesse, risulta con un deficit elevato ed il trend piezometrico negativo e di conseguenza la criticità complessive del prelievo è da considerarsi **“media”**

Si dispone l'imposizione di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate rispondendo alle necessità evidenziate dalla valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione delle Acque.

Inoltre, si limita la durata della concessione a 5 anni e si dispone l'obbligo di effettuare le seguenti azioni:

Predisporre un piano di monitoraggio finalizzato alla definizione del quadro conoscitivo relativo allo stato del corpo idrico con particolare attenzione al parametro del “trend piezometrico”;

Predisporre un piano che preveda l'adozione di modalità di utilizzo della risorsa che comportino un risparmio idrico della risorsa;

In occasione della presentazione del rinnovo si dovrà presentare uno studio, basato sui risultati di un monitoraggio sitospecifico, che indichi l'influenza del pozzo

sull'andamento del trend piezometrico dell'acquifero interessato ed una revisione delle modalità di utilizzo della risorsa che preveda un risparmio dei volumi prelevati.

La concessione, all'atto del rinnovo potrà essere sottoposta a revisione in relazione all'esito degli approfondimenti conoscitivi effettuati.

Monitoraggio della falda - Il concessionario è tenuto ad effettuare le misurazioni della falda almeno due volte durante l'anno (indicativamente in primavera ed in autunno) e a trasmettere i risultati rilevati alla SAC territorialmente competente e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.